

Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2010, n. 38-1028

**DGR n. 39-521 del 04/08/2010 di approvazione del documento contenente i criteri per la realizzazione di interventi di sostegno al sistema della formazione professionale regionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/2010. Parziale modifica. .**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 39-521 del 04/08/2010, inerente l'approvazione del documento contenente i criteri per la realizzazione di interventi di sostegno al sistema della formazione professionale regionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/2010:

di prevedere l'indicazione del termine "*anche*" dopo il termine "*aiuti*" nei tre punti indicati in premessa e descritti alle *pagg. 6 e 7 (PARTE 1, Azione 1, Sezione 1.3 - Interventi ammissibili)* del documento posto in allegato alla deliberazione sopra richiamata, che sono così riformulati:

- contributi riguardanti aiuti anche sottoforma di integrazioni salariali in relazione a lavoratori inseriti in processi di riorganizzazione aziendale o per nuove assunzioni;

- Linea C - INTEGRAZIONI SALARIALI PER LAVORATORI INSERITI IN PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Aiuti anche sottoforma di integrazioni salariali in relazione a lavoratori inseriti in processi di riorganizzazione aziendale dovuti a cessioni o acquisizioni di uno a più rami d'azienda, fusioni o scissioni; sono ammissibili i costi salariali per un periodo massimo di 24 mesi, sostenuti dall'impresa anche precedentemente alla presentazione della domanda di contributo purché non antecedenti al 1.01.2010;

- Linea D - INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Aiuti anche sottoforma di integrazioni salariali per l'assunzione di lavoratori, mediante contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato per almeno 24 mesi, pieno o parziale; fatte salve le disposizioni più restrittive previste dalla normativa applicata in materia di aiuti di stato, sono ammissibili i costi salariali sostenuti durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione, tali costi possono essere sostenuti dall'impresa anche precedentemente alla presentazione della domanda di contributo purché non antecedenti al 1.01.2010.

Detta modifica è dovuta a mero errore materiale (omissione del termine "*anche*").

Di affidare, ai fini dell'attuazione dell'Azione 2 "*Sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendali di agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del D.D.I.F.*", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 39-521 del 04/08/2010, all'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2008, le attività e le funzioni relative:

- alla gestione della dotazione finanziaria;

- alla gestione del procedimento di concessione, sulla base degli esiti dell'istruttoria delle domande effettuata dall'Ente Bilaterale;

- all'erogazione ed eventuale revoca dei contributi.

Di confermare l'affidamento, ai fini dell'attuazione dell'Azione 2 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 39-521 del 04/08/2010, all'Ente Bilaterale regionale della formazione professionale del Piemonte:

- della declinazione dei criteri per la quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari e delle modalità di erogazione, previa validazione dei suddetti criteri da parte della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, secondo le modalità da precisare nella convenzione tra l'Ente bilaterale e la Regione Piemonte;
- dell'approvazione di uno o più bandi per la concessione dei contributi;
- della raccolta delle domande presentate dai/dalle lavoratori/trici e l'istruttoria delle stesse mediante la verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità.

Il corrispettivo da riconoscere all'Ente Bilaterale troverà copertura nell'ambito della dotazione prevista per i contributi per il sostegno al reddito, verrà stabilito nella citata convenzione in misura congrua rispetto alle attività che dovranno essere svolte, e trasferito dall'Agenzia Piemonte Lavoro. Di riformulare, pertanto, gli indirizzi per la realizzazione dell'Azione 2 al fine di procedere, in tempi rapidi, ad una definizione delle procedure di gestione e affidamento delle risorse finanziarie assegnate e alla luce di quanto esposto in premessa, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, che annullano e sostituiscono la "PARTE 2" del precedente testo dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 39-521 del 04/08/2010, dalla pagina 12 alla pagina 14 ad esclusione delle "DISPOSIZIONI FINALI" afferenti entrambe le Azioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)